

Senato della Repubblica Italiana
Commissione Affari costituzionali
Ufficio di Segreteria
E-mail: comm01a@senato.it

c.a. Pres. Sen. Dario Parrini

Oggetto: Osservazioni scritte in merito al decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, nelle more della sua conversione in legge, per i profili di competenza di Infratel Italia S.p.A.

Egregi Presidenti,

con l'auspicio di fornire osservazioni utili alle Vostre analisi e discussione in sede di Commissione, aderiamo all'invito di fornire delle note scritte in merito alla rilevanza e l'incidenza delle misure previste nel decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, nelle more della sua conversione in legge, rispetto alle attività svolte da Infratel Italia S.p.A.

Trasmettiamo in allegato le nostre osservazioni, unitamente ad alcune proposte di emendamento.

Nel ringraziare per l'opportunità di dare il nostro contributo alla stesura della legge di conversione, restiamo a disposizione per fornire ulteriori informazioni e chiarimenti, ove necessari.

Con viva cordialità,

Infratel Italia S.p.A.
L'Amministratore Delegato
Avv. Marco Bellezza



OSSERVAZIONI SCRITTE IN MERITO AL DECRETO-LEGGE 16 LUGLIO 2020 N. 76, NELLE MORE DELLA SUA CONVERSIONE IN LEGGE, PER I PROFILI DI COMPETENZA DI INFRATEL ITALIA S.P.A.

Con la presente relazione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprimiamo, per quanto di competenza di Infratel Italia S.p.A. (**"Infratel Italia"**), società in house del Ministero dello Sviluppo Economico, osservazioni in merito al decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 (il **"Decreto Semplificazioni"**), nelle more della sua conversione in legge, con specifico riguardo all'articolo 38, rubricato "Misure di semplificazione per reti e servizi di comunicazioni elettroniche".

L'intervento normativo in commento reca alcune norme volte alla semplificazione e all'accelerazione dell'iter amministrativo relativo alle autorizzazioni per la realizzazione della rete di comunicazioni elettroniche e degli elementi ad essa collegati, emendando, inter alia, il decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 (il "Codice delle Comunicazioni Elettroniche") e il decreto legislativo 15 febbraio 2016 n. 33.

Per le ragioni meglio esplicitate nei paragrafi che seguono, osserviamo che le misure previste all'articolo 38 del Decreto Semplificazioni sono idonee in potenza ad esercitare un decisivo impatto sulla realizzazione della Strategia Nazionale per la Banda Ultralarga, che ci vede agire in qualità di concedente, e delle altre attività di costruzione delle infrastrutture di rete, a noi affidate secondo il modello diretto, accelerando i tempi di esecuzione delle opere infrastrutturali.

Con l'auspicio di fornire osservazioni utili alle vostre analisi e discussione in sede di Commissione, aderiamo all'invito di fornire delle note scritte in merito alla rilevanza e l'incidenza delle misure, oggetto di conversione in legge, rispetto alle attività di Infratel Italia.

La presente relazione si articola nell'esame delle misure di semplificazione dell'iter autorizzatorio mediante (i) proposizione di istanza unica, (ii) snellimento della procedura di competenza del MIBACT nel caso in cui, in prossimità dell'area di intervento, siano già presenti delle infrastrutture, e (iii) introduzione della microtrincea, tecnica di scavo a basso impatto ambientale.

Le nostre osservazioni, unitamente alle proposte di emendamento, sono precedute da una breve introduzione, che rende evidenza delle criticità riscontrate da Infratel Italia e delle azioni già intraprese per il loro superamento.

1. ISTANZA UNICA

Con la conversione del comma 1, lettere a), b) e d), che emendano gli articoli 86, 87-ter e 88 del Codice delle Comunicazioni elettroniche, gli operatori potranno presentare un'unica istanza per gli scavi, l'occupazione del suolo e la realizzazione di eventuali opere civili, anche in deroga a quanto previsto dal testo unico dell'edilizia.

L'istanza unica coprirà *«tutti i profili connessi agli interventi»* di cui all'articolo 88 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, *i.e.* le operazioni di scavo, installazione e manutenzione di reti in fibra e degli impianti radioelettrici di comunicazione.



1.1. Criticità attuali e azioni messe in atto da Infratel Italia

Per il rilascio dei permessi necessari per la realizzazione delle opere, oltre agli enti locali, i nostri interlocutori principali sono ANAS, RTI e le Sovrintendenze.

Secondo quanto comunicato dal concessionario Open Fiber S.p.A., ANAS e RTI, alla data del 31 luglio 2020, risultano in lavorazione presso ANAS 63 pratiche, di cui 40 necessitano di un diretto intervento dell'autorità per l'avvio dei lavori; le pratiche attualmente in lavorazione presso RFI sono 58, di cui 22 in attesa del provvedimento autorizzatorio o altra determina amministrativa.

Per rimuovere gli impedimenti al rilascio dei permessi e accelerare gli iter amministrativi, Infratel Italia, su impulso del MISE e del MID, ha avviato dei tavoli congiunti con i referenti di ANAS e RTI.

Dopo una breve sospensione degli incontri tecnici dovuta alle criticità operative collegate allo stato di emergenza per il covid-19, Infratel Italia sta procedendo, congiuntamente ad ANAS e RTI, all'analisi delle pratiche più urgenti e ancora inevase, nonché alla revisione delle procedure e convenzioni esistenti, in modo da indentificare un più rapido iter autorizzatorio.

1.2. Proposte di emendamento

1.2.1. Chiarimenti sull'ambito di applicazione dell'istanza unica

Le proposte ivi descritte sono dirette a specificare che l'istanza unica è esperibile anche per l'ottenimento della concessione all'utilizzo del suolo pubblico, così superando alcune incertezze interpretative, che hanno condotto in passato le amministrazioni comunali a invitare Infratel Italia o il concessionario Open Fiber S.p.A. ad avviare un autonomo procedimento, esclusivamente diretto al rilascio del provvedimento concessorio.

Pertanto, al comma 1 dell'articolo 88 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, a completamento del periodo «*L'istanza così presentata avrà valenza di istanza unica effettuata per tutti i profili connessi agli interventi di cui al presente articolo*», già introdotto dall'articolo 38, comma 1, lettera d), numero 1) del Decreto Semplificazioni, si propone di valutare l'opportunità di aggiungere «*inclusa l'occupazione di suolo pubblico mediante atto concessorio*».

Nel medesimo senso, andrebbero modificati i successivi commi 4 e 9 dell'articolo 88 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, interessati dalle modifiche previste dall'articolo 38, comma 1, lettera d), numero 2) del Decreto Semplificazioni, così da precisare che gli «*atti di assenso*» includano pure i provvedimenti di natura concessoria. Le parole «*gli atti di competenza delle singole amministrazioni*», previsti nella versione dei commi 4 e 9 precedenti all'entrata in vigore del Decreto Semplificazioni, potrebbero essere pertanto sostituite da «*gli atti di assenso, comunque denominati e necessari per l'effettuazione degli scavi e delle eventuali opere civili indicate nel progetto, ivi inclusi i provvedimenti di concessione del suolo pubblico, di competenza delle amministrazioni, degli enti e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati*».

1.2.2. Delega alla predisposizione dell'istanza unica

Allo scopo di dare sicura applicazione alla misura di semplificazione in commento, sarebbe auspicabile delegare ad un'Amministrazione centrale, il compito di predisporre un modello di istanza unica, che potrà essere utilizzato da tutti gli operatori economici sull'intero territorio nazionale, così uniformando tutti gli iter autorizzatori attualmente rilevanti nel settore delle telecomunicazioni.

Pertanto, a chiusura del comma 1 dell'articolo 88 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, vi invitiamo a considerare l'opportunità di inserire il seguente periodo: «Il [•] è delegato a redigere un modello di istanza unica per l'utilizzo da parte degli operatori»

Pure nell'ottica di successiva semplificazione del procedimento amministrativo, nonché di valorizzazione del catasto nazionale delle infrastrutture, vi invitiamo a valutare l'opportunità di individuare il SINFI, il catasto delle infrastrutture fisiche presenti sul territorio nazionale, sottosuolo e sopra suolo, istituito con decreto legislativo del 15 febbraio 2016 n. 33, quale sportello nazionale per le istanze uniche in materia di telecomunicazioni.

Una misura di simile portata richiederebbe un potenziamento del progetto SINFI, attraverso lo sviluppo della funzionalità applicative dello sportello unico.

1.2.3. Comunicazione in formato elettronico dei progetti al SINFI

Auspichiamo una maggior centralità del SINFI, agevolando il completamento e il costante aggiornamento del suo database, attraverso la previsione dell'obbligo di notifica al SINFI dei nuovi progetti da realizzare. L'introduzione della misura proposta porterebbe inoltre l'evidente vantaggio di ottenere il caricamento dei progetti direttamente in un linguaggio tecnico compatibile con la piattaforma SINFI, senza dover impegnare risorse nella conversione ex post dei progetti trasmessi.

Quanto sopra potrebbe essere attuato mediante una modifica dell'articolo 89, comma 3, prevedendo che le parole «al Ministero, o ad altro Ente delegato, per consentire il suo inserimento in un apposito archivio telematico» siano sostituite da «al SINFI, per consentire che il catasto delle infrastrutture da questi gestito resti costantemente aggiornato».

1.2.4. Determinazione degli enti territoriali in seguito al ricevimento dell'autocertificazione

Con specifico riferimento all'aggiunta all'articolo 87-ter, comma 1, del Codice delle Comunicazioni Elettroniche del periodo «I medesimi organismi di cui al primo periodo si pronunciano entro trenta giorni dal ricevimento dell'autocertificazione», introdotta dall'articolo 38, comma 1, lettera b) del Decreto Semplificazioni, osserviamo che la conversione in legge di tale previsione introdurrebbe nell'iter autorizzatorio un'ulteriore fase, seppure eventuale.

Al fine di mantenere invariato l'iter semplificato di autorizzazione, vi invitiamo a valutare l'opportunità che i soggetti individuati si pronuncino solo sulle modifiche relative al profilo radioelettrico, nel caso in cui queste siano oggetto di autocertificazione, non interessando tutto il contenuto petitorio.

Così operando, si assicurerebbe il vaglio degli enti territoriali su un profilo altamente tecnico e specialistico, come quello radioelettrico, che prima del Decreto Semplificazioni non era ricompreso tra i possibili contenuti dell'autocertificazione.

Tale vaglio rappresenterebbe una misura adeguata, anche in considerazione dell'ampia e generica formulazione della previsione, che si riferisce a "profilo radioelettrico" senza fornire ulteriori specifiche o limitazioni, in guisa da rendere consentita qualsiasi azione, ivi incluso l'aumento della potenza (con le evidenti implicazioni in termini di inquinamento elettromagnetico), con la mera trasmissione di un'autocertificazione.

Tutto quanto chiarito, all'articolo 87-ter, comma 1, suggeriamo di valutare l'opportunità di specificare al periodo «*l medesimi organismi di cui al primo periodo si pronunciano entro trenta giorni dal ricevimento dell'autocertificazione*», introdotto dall'articolo 38, comma 1, lettera b) del Decreto Semplificazioni, le seguenti parole «*limitatamente alle modifiche relative al profilo radioelettrico dell'impianto*».

2. MICROTRINCEA

L'articolo 38, comma 5 del Decreto Semplificazioni, la microtrincea è uno scavo, con contestuale riempimento, di ridotte dimensioni (larghezza da 2,00 a 4,00 cm, con profondità regolabile da 10 cm fino a massimo 35 cm), in ambito urbano ed extraurbano, anche in prossimità del bordo stradale o sul marciapiede.

L'attuazione sistematica di tale misura di semplificazione permetterebbe un risparmio in termini di costi e tempi di realizzazione, oltre a minor impatto sulla circolazione stradale, considerato che lo scavo in microtrincea può essere riempito, procedendo ai ripristini stradali in tempi assai rapidi.

2.1. Criticità attuali e azioni messe in atto da Infratel Italia

Ad oggi, l'utilizzo della microtrincea deve essere espressamente autorizzato dall'ente proprietario della strada e detta autorizzazione non è acquisibile con il silenzio assenso.

La microtrincea è stata già oggetto della nostra attenzione, in occasione di tavoli congiunti con il concessionario Open Fiber S.p.A. ed è una delle misure di semplificazione tecnica, accordate formalmente in data 9 giugno 2020 per consentire un'accelerazione della realizzazione della Strategia Nazionale per la Banda Ultralarga.

Tuttavia, molto frequentemente, il concessionario riceve atti di diniego all'utilizzo di questa tecnica da parte degli enti gestori delle strade.

2.2. Proposte di emendamento

2.2.1. Profondità dello scavo

Vi invitiamo a considerare, quale valida soluzione tecnica, di fissare la profondità dello scavo in cm 35. La posa dell'impianto a una minore profondità potrebbe risultare poco stabile, con il rischio che la rete possa essere danneggiata o addirittura divelta in occasione del rifacimento del manto stradale.

Alla luce di quanto esposto, la definizione della microtrincea, quale «scavo e contestuale riempimento di ridotte dimensioni (larghezza da 2,00 a 4,00 cm, con profondità regolabile da 10 cm fino a massimo 35 cm)» dovrebbero essere così riformulata: «scavo e contestuale riempimento di ridotte dimensioni (larghezza da 2,00 a 4,00 cm, e profondità pari a 35 cm)».

2.2.2. Dialogo tecnico

Sugeriamo che la facoltà di proporre «ulteriori accorgimenti», riservata agli enti competenti, sia limitata «al posizionamento dell'infrastruttura» in presenza di esigenze di sicurezza collegate a specifiche condizioni ambientali e stradali, così escludendo che l'ente gestore della strada possa pronunciarsi sulle «modalità di lavorazione».

L'emendamento proposto è diretto a garantire il più ampio utilizzo possibile della tecnica della microtrincea, limitando l'area di intervento dell'ente titolare/gestore della strada e dell'autostrada.

A tal proposito, proponiamo di sostituire l'articolo 5, comma 1-ter, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 con la previsione che segue: «L'Ente titolare/gestore della strada o autostrada, ferme restando le caratteristiche di larghezza e profondità proposte dall'operatore in funzione delle esigenze di posa dell'infrastruttura a banda ultra larga, può concordare con l'operatore stesso ulteriori accorgimenti in merito al posizionamento dell'infrastruttura in presenza di esigenze di sicurezza collegate a specifiche condizioni ambientali e stradali, allo scopo di garantire le condizioni di sicurezza e non alterare le prestazioni della sovrastruttura stradale».